

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SENATO ACCADEMICO

### Articolo 1

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione dei componenti del Senato Accademico del Gran Sasso Science Institute (nel seguito "GSSI"), secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, ai sensi del quale il Senato Accademico è composto:

- a) dal Rettore, che lo presiede;
- b) dai Direttori Scientifici di Area;
- c) da rappresentanti eletti tra i docenti di ruolo del GSSI, di cui almeno un ricercatore, fino ad un massimo di sette qualora i docenti stessi siano in numero superiore a sette;
- d) da due rappresentanti degli allievi dei Corsi di Dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni.

2. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, di durata biennale, il Senato Accademico dura in carica quattro anni.

### Articolo 2

#### *Disposizioni generali*

1. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure telematici, atti a garantire la segretezza del voto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento e le modalità di svolgimento.

3. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

### Articolo 3

#### *Elettorato attivo e passivo*

1. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei docenti spetta ai docenti di ruolo del GSSI (professori di prima e seconda fascia e ricercatori). L'elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato in regime di tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e ai ricercatori titolari di un contratto la cui durata residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni.

2. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli allievi dei Corsi di Dottorato spetta agli allievi che alla data delle lezioni fruiscono della borsa di studio. L'elettorato passivo spetta agli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle votazioni.

3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

### Articolo 4

#### *Modalità di svolgimento delle elezioni*

1. L'elezione dei componenti elettivi del Senato Accademico si svolge in due fasi distinte:

- l'elezione dei rappresentanti dei docenti di ruolo;
- l'elezione di due rappresentanti degli studenti eletti dagli allievi dei Corsi di Dottorato.

2. Le due votazioni si svolgono in un'unica tornata elettorale da tenersi, di norma, nella stessa data.

## Articolo 5

### *Indizione delle elezioni*

1. L'elezione è indetta dal Rettore, di norma almeno 15 giorni prima della scadenza del Senato Accademico.
2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature, gli elenchi dei soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo, riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'avviso è immediatamente reso pubblico sull'albo ufficiale del GSSI.
3. Gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.

## Articolo 6

### *Commissione elettorale*

1. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore con proprio decreto costituisce una Commissione elettorale composta da tre membri, individuati tra i docenti del GSSI, presieduta dal professore di ruolo con il più alto grado accademico e maggiore anzianità di servizio.
2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.
3. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio elettorale tramite gli Uffici dell'amministrazione e sovrintendere alle operazioni di voto.

## Articolo 7

### *Seggio elettorale*

1. Con decreto rettorale è altresì nominato il Seggio elettorale, composto di tre membri tra i quali vengono designati il Presidente e il Segretario.
2. Il Seggio redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Un estratto del verbale contenente i risultati complessivi delle elezioni è pubblicato, a cura del Segretario, sull'Albo Ufficiale del GSSI per cinque giorni consecutivi. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.

## Articolo 8

### *Presentazione delle candidature per i rappresentanti dei docenti*

1. Le candidature per il personale docente e ricercatore, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.
2. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno due docenti/ricercatori del GSSI, diversi dal candidato e che non siano candidati. Ogni docente potrà sottoscrivere non più di una candidatura.
3. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.
4. I voti espressi in favore di nominativi non contenuti in tale elenco sono nulli.

## Articolo 9

### *Elezione dei rappresentanti dei docenti*

1. A seguito dello spoglio delle schede, risultano eletti i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino ad un massimo di sette qualora i docenti del GSSI siano in numero superiore a sette, dei quali almeno un ricercatore.

2. Qualora tra i docenti non risulti eletto alcun ricercatore, il ricercatore che ha ottenuto il maggior numero di voti subentra nella posizione dell'ultimo professore di prima o seconda fascia risultato eletto.

3. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, risulta eletto nell'ordine il candidato di prima fascia, di seconda fascia, il ricercatore, con maggiore anzianità di servizio nel ruolo; qualora si verifichi ancora un caso di parità, il candidato più anziano di età.

#### Articolo 10

##### *Presentazione delle candidature per i rappresentanti degli allievi*

1. Le candidature dei rappresentanti degli allievi, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno cinque allievi titolari dell'elettorato attivo del GSSI, diversi dal candidato e che non siano candidati. Ogni allievo potrà sottoscrivere non più di una candidatura.

2. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.

3. I voti espressi in favore di nominativi non contenuti in tale elenco sono nulli.

#### Articolo 11

##### *Elezioni dei rappresentanti degli allievi*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi avvengono ogni due anni.

2. A seguito dello spoglio delle schede, risultano eletti i due allievi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

3. Gli allievi eletti devono appartenere a due corsi di dottorato distinti. Qualora risultino maggiormente votati due allievi appartenenti allo stesso corso di dottorato risulterà eletto quello maggiormente votato, in caso di parità si procederà secondo quanto previsto nel precedente comma.

#### Articolo 12

##### *Nomina dei componenti*

1. Il Senato Accademico resta in carica per quattro anni.

2. I componenti sono nominati con decreto del Rettore.

3. I rappresentanti degli allievi restano in carica due anni.

4. I Direttori Scientifici di Area restano in carica quattro anni.

5. Nel caso in cui un componente elettivo del Senato Accademico cessi dalla carica, per cambiamento di status o per altra causa, gli subentrerà il candidato che abbia ottenuto il numero maggiore di voti nella medesima elezione, mantenendo, ove possibile, la riserva di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente regolamento. La durata del mandato del subentrante è rapportata alla durata del mandato del membro cessato.

#### Articolo 13

##### *Prorogatio*

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di elezione del nuovo Senato Accademico, i componenti dell'organo uscente sono prorogati nelle loro funzioni fino al decreto rettorale di nomina dei nuovi componenti.

Articolo 14

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.